

CONVENZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del Dr. Antonio farci, Direttore Generale facente funzioni e legale rappresentante della stessa

E

Il Dr. Frau Mirko, di seguito denominato professionista, nato a San Gavino Monreale il 07.10.1974 e residente in Desulo (NU) Via Lamarmora n. 114,, Codice Fiscale FRAMRK74R07H856X,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il Direttore Generale f.f. della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale al Dr. Frau Mirko, iscritto all'Albo Professionale dei Medici Veterinari della Provincia di Sassari con il n° 387 ed in possesso della Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, per l'espletamento di attività veterinaria presso il Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale (SIAOA).

L'incarico di cui trattasi prevede, nello specifico, lo svolgimento dei controlli di competenza del SIAOA sulle attività di macellazione delle carni da parte delle ditte facenti richiesta a detto Servizio.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2 – Esecuzione dell'opera

Il professionista si impegna ad effettuare con la massima efficacia le attività di cui al precedente articolo al fine di garantire il miglior risultato assumendo responsabilità diretta per le attività professionali affidate.

Il Professionista svolgerà la propria opera in modo autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda, impegnandosi a garantire prestazioni professionali per **n. 38 (trentotto) ore settimanali**, concordando con il Responsabile del Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale il numero, l'articolazione degli accessi e la durata degli stessi in relazione alle esigenze del suddetto servizio.

Articolo 3 – Durata del contratto

L'incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto, avrà la durata di **n. 2 (due) mesi** naturali e consecutivi, con esclusione del rinnovo tacito.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Articolo 4 - Corrispettivi

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il corrispettivo orario lordo di € 26,20 (ventisei /20), al lordo di oneri e ritenute di legge e comprensivo di Iva se dovuta.

Il compenso di cui sopra sarà liquidato a favore del Professionista, su presentazione di regolare fattura e previa relazione del Responsabile del suddetto Servizio attestante il regolare espletamento della prestazione professionale di cui al presente accordo.

Il Professionista si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni locali; la Asl 6 di Sanluri non potrà procedere ad alcun pagamento di fatture che non rispettino la predetta normativa.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il termine il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Al professionista sarà altresì corrisposto il rimborso chilometrico per 1/5 del costo della benzina super per il raggiungimento, con mezzo proprio, dei luoghi nei quali si svolgeranno le attività di cui all'articolo 1, individuando quale punto di partenza la sede del Poliambulatorio di Sanluri, esclusivamente in caso di attestazione, da parte del Responsabile individuato all'art. 2, dell'accertata indisponibilità di automezzi aziendali.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Articolo 6 – Rispetto del Codice di Comportamento

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L'accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 7 – Risoluzione e recesso

Il recesso anticipato da parte del Professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata o da presentarsi al Protocollo generale aziendale e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso, con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa e/o azione nei confronti

dell'Azienda.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

Resta impregiudicato il diritto di risoluzione da parte dell'Azienda in caso di inadempienza contrattuale, di responsabilità per gravi violazioni di legge da parte del professionista, oltre che nella fattispecie di cui all'art. 6.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 8 – Dovero di segretezza

Il Professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 9 – Tutela della privacy

Il Professionista, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 10 – Polizze assicurative

Il Professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 11 – Risoluzione delle controversie

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza dal Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e di n. 12 articoli.

Sanluri, li _____

Il Professionista
Dr. Mirko Frau

Il Direttore Generale f.f. Asl n. 6 di Sanluri
Dr. Antonio Farci